

Consiglio Nazionale Ingegneri - parere dell'Avv. Ugo Vitaliano del 10/05/1990

Oggetto: TITOLO IVA - VISTO DI CONGRUITA' SULLE PARCELLE - DIRITTO DI OPINAMENTO - ASSOGGETTABILITA' - ESCLUSIONE

Mi e' stato posto il quesito se codesto Spett/Ordine professionale deve sottoporre ad I.V.A. gli ammontari che percepisce per i pareri sulla liquidazione degli onorari.

La risposta e' negativa per carenza dei requisiti sia oggettivo che soggettivo dell'imposizione fiscale.

L'art.1 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n.633 e successive modificazioni e integrazioni considera operazioni imponibili soltanto quelle prestazioni di servizi che vengono effettuate nell'esercizio di imprese.

Il successivo art.4 precisa meglio che tali sono soltanto quelle fatte nell'esercizio di attivita' commerciali e agricole.

Non puo' sussistere nessun dubbio che le prestazioni di servizi erogate dall'O.N.G. a favore degli iscritti, pur nella sussistenza del carattere della abitualita' e sistematicita', sono al di fuori dell'ipotesi legislativa perche' le prestazioni stesse non sono rese nell'esercizio di dette attivita' commerciali e agricole.

Anche la Circolare ministeriale n.18/360068 del 22/05/1976 ribadisce lo stesso concetto allorquando afferma che "gli enti pubblici anche se non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali o agricole, si considerano soggetti passivi agli effetti dell'imposta sul valore aggiuntivo limitatamente alle cessioni dei beni e alle prestazioni dei servizi effettuate nell'esercizio di dette attivita'"

L'allegato A alla Circolare di cui sopra fornisce una elencazione positiva delle attivita' esercitate da enti pubblici che presentano il requisito oggettivo per l'imponibilita'. Tale elenco, anche se meramente orientativo, e' un ulteriore conferma che quanto corrisposto dagli iscritti per il parere di congruita' non rientra nel campo di applicazione dell'I.V.A..

L'art.IX lettera g) della Legge 3 febbraio 1963 n.112 "stabilisce, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese per il funzionamento dell'Ordine Nazionale, con deliberazione da approvarsi dal Ministero per la grazia e giustizia, l'ammontare della tassa per il rilascio di certificati e di pareri sulla liquidazione degli oneri".

Pertanto trattasi di tassa stabilita dalla legge per il conseguimento dei fini istituzionali dell'ente. Pare superfluo affermare che una tassa non puo' essere tassata.

Desidero informare codesto Spett/O.N.G., anche se l'osservazione e' giuridicamente irrilevante, che gli Ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti e dei ragionieri sono del mio stesso avviso.